

Regione Lazio

DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 settembre 2025, n. G11615

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 7, comma 4. Limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Biennio luglio 2025 - luglio 2027.

OGGETTO: Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 7, comma 4. Limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Biennio luglio 2025 - luglio 2027.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area *“Edilizia residenziale sovvenzionata. Interventi PNRR, PNC e di Riqualificazione Urbana”*;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 18 luglio 2024, n. 543, concernente il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale *“Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare”*, ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all'ing. Emanuele Calcagni;

VISTO l'atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale *“Affari istituzionali e personale”* del 23 giugno 2023, n. G08804, concernente il *“Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area “Edilizia residenziale sovvenzionata. Interventi PNRR, PNC e di riqualificazione urbana” della Direzione regionale “per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica”* al dott. Pierpaolo Rocchi;

VISTA la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 concernente *“Modalità per la determinazione del reddito”*;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art. 3 comma 1 lett. p) che riserva alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e l'aggiornamento biennale degli stessi sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

VISTO l'art. 7, comma 4 della L.r. n. 12/1999 che demanda al dirigente regionale competente in materia di provvedere, ogni due anni, all'aggiornamento dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

VISTO l'art. 50 comma 2 bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale *“il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare*

per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro. Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l'accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate nell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche; la diminuzione ivi prevista è determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro";

VISTA la determinazione del Direttore regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica n. G11446 del 30 agosto 2023, che ha stabilito il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, per il biennio luglio 2023 - luglio 2025 in € 24.763,09;

VISTO il comunicato dell'Istituto Nazionale di Statistica dell'11 agosto 2025 concernente l'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2025;

TENUTO CONTO che le risultanze delle rilevazioni ISTAT di cui al comunicato sopra indicato evidenziano, al mese di luglio 2025, una variazione percentuale pari al 2,6% rispetto al corrispondente mese di due anni precedenti;

RITENUTO di dover aggiornare il limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per i bandi emessi e per le domande pervenute dal 1° agosto 2025, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, e, conseguentemente a quanto sopra, di dover determinare il limite di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, con decorrenza 1° agosto 2025;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, con riferimento a quello dell'ultima dichiarazione fiscale, è stabilito, per il biennio luglio 2025 - luglio 2027, in € 24.763,09;
- 2) il reddito di cui al punto 1) è da computarsi con le modalità indicate dall'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si applica la diminuzione prevista dall'art. 50, comma 2 bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro;
- 3) il suddetto limite di reddito è applicato a partire dai bandi emessi e dalle domande pervenute dal 1° agosto 2025, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa;
- 4) ai fini della decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare stabilito con l'art. 50 comma 2bis della L.r. n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, calcolato

aumentando del 40% il limite di reddito per l'accesso, ammonta conseguentemente ad € 34.668,33, con decorrenza 1° agosto 2025;

- 5) il reddito di cui al punto 4), analogamente a quanto stabilito nel punto 2) della presente determinazione, è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.

Il Direttore
Ing. Emanuele Calcagni